Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 21 giugno 1924** — **Numero 145**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria · *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila · *F. Agnelli* — Arezzo · *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Picrucci.* — Avellino · *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno · *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini.* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari · *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso · *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto* — Cremona · *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati.* — Firenze · *M. Mozzon.* — Fiume · *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia · *G. Pilone.* — Forlì · *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto · (*). — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce · *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova · *G. Mondovì.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara · *R. Guaglio.* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma · *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia · *N. Simonelli.* — Pesaro · *C. G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt.* — Potenza · (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena · *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto · *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani · *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste · *L. Cappelli.* — Udine · *Carducci.* — Venezia *Serafin* — Verona · *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 941.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1924, n. 938.

Proroghe di termini e provvedimenti in dipendenza dei terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 gennaio ed 11 febbraio 1915, n. 27 e n. 109, convertiti nella legge 1° aprile 1915, n. 676, all. *D* ed *O*;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Visti i Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309 e 17 gennaio 1924, n. 75;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari dell'interno, *ad interim* per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1925:

a) il termine di cui al penultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, all. *D*, già prorogato a tutto il biennio 1922-23 dall'art. 3 lett. *a*) del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

Per la spesa occorrente si faranno le relative iscrizioni nel bilancio del Ministero delle finanze;

b) il termine di cui all'art. 1 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109, convertito in legge 1° aprile 1915, n. 476, all. *O*, già prorogato a tutto il 1923 con l'art. 3, lett. *b*) del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno della somma di L. 1,500,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26.

Art. 2.

Il riscontro della Corte dei conti, in sede di emissione delle obbligazioni « danneggiati terremoti » a norma dell'art. 11, 1° comma, del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75, e sui relativi decreti di autorizzazione, verrà esercitato a mezzo di un proprio delegato distaccato presso la Direzione generale del tesoro, il quale trasmetterà alla Corte stessa, appena dopo ciascuna adunanza del Comitato, costituito con decreto Ministeriale 19 aprile 1924, gli elenchi delle obbligazioni da lui vistate in base ai quali la Corte terrà le proprie scritture.

Art. 3.

La registrazione degli impegni sui decreti, che autorizzano il rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti », da parte della ragioneria verrà eseguita da un proprio delegato, distaccato presso la Direzione generale del tesoro.

Art. 4.

E' prorogato al 31 dicembre 1924 il termine di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309 per la presentazione da parte di privati delle domande di mutuo per la riparazione o ricostruzione degli edifici, danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 942.

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 912.

Modificazioni al numero ed all'attuale circoscrizione degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445, col quale vennero apportate variazioni alle circoscrizioni territoriali ed alle tabelle numeriche degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Ritenuta la necessità di coordinare le circoscrizioni territoriali finanziarie con quelle giudiziare ed amministrative, tenuto conto delle modifiche in queste ultime apportate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbamo decretato e decretiamo:

Sono approvate con effetto dal 1° luglio 1924 le annesse tabelle *A* e *B*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che apportano modifiche al numero ed all'attuale circoscrizione degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1924.
Atti de Governo, registro 225, *fogio* 86. — GRANATA.

TABELLA A.

Modifiche alla circoscrizione territoriale ed alla tabella numerica degli uffici del registro.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di ALESSANDRIA.		
Castello di Annone	Felizzano	Asti
Cerro Tanaro		
Refrancore		
Casorzo	Moncalvo	Occimiano
Provincia di ANCONA.		
Mergo	Fabriano	Iesi
Rosora		
Provincia di AREZZO.		
Foiano della Chiana	Cortona	Arezzo
Marciano		
Provincia di ASCOLI PICENO.		
Monte Rinaldo	Amandola	Fermo
Montelparo		
Moresco	Ripatransone	Fermo
Provincia di AVELLINO.		
Calitri	Lacedonia	S. Angelo dei Lombardi
Andretta		
Cairano		
Serino	Solofra	Atripalda
S. Lucia di Serino		
S. Michele di Serino		
Provincia di BARI.		
Cellamare	Capurso	Rutigliano
Giovinazzo	Molfetta	Bitonto
Provincia di BENEVENTO.		
Buonalbergo	S. Marco dei Cavoti	Benevento
Castelvetere in Val Fortore	Id.	S. Bartolomeo in Galdo
Santa Croce del Sannio	Id.	Benevento
Castelpagano	Id.	Id.
Provincia di BERGAMO.		
Almè	Bergamo	Almenno S. Salvatore
Brontino		
Parzanica	Sarnico	Lovere
Tavernola		

Segue Provincia di BERGAMO.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Vigolo		
Barzizza	Gazzaniga	Gandino
Gandino		
Casnigo		
Cazzano		
Peja		
Leffe		

Provincia di BOLOGNA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Calderara di Reno	Bologna	Persiceto
Anzola dell'Emilia	Persiceto	Bologna

Provincia di BRESCIA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Pisogne	Breno	Iseo

Provincia di CAGLIARI.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Meana Sardo	Sorgono	Isili
Dualchi	Ghilarza	Bosa
Noragugume		

Provincia di CALTANISSETTA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Pietraperzia	Barrafranca	Pietraperzia
Barrafranca		

Provincia di CAMPOBASSO.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Rotello	Casacalenda	Larino
Colle d'Anchise	Baranello	Boiano
Guardialfiera	Casacalenda	Larino

Provincia di CASERTA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Santo Padre	Arpino	Arce
Carbonara di Nola	Palma Campania	Nola
Caiazzo	Capua	Piedi[illegible] d'Alife
Castello di Campagnano		
Ruviano		
San Tammaro	Capua	S. Maria Capua Vetere
Portico di Caserta	Marcianise	Id.
Baia Latina	Teano	Piedimonte d'Alife
Scisciano	Nola	Acerra
S. Vitaliano		
Casagiove	S. Maria Capua Vetere	Caserta

Provincia di CATANZARO.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Sellia	Catanzaro	Taverna
Zagarise		
Rocca di Neto	Cotrone	Cirò
Soverato	Squillace	Chiaravalle Centrale
Caccuri	Savelli	Petilia Policastro

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di CHIETI.		
Poggio Fiorito	Francavilla a Mare	Ortona a Mare
Colledimacine	Palena	Torricella Peligna
Orsogna	Guardiagrele	Orsogna
Castelfrentano	Lanciano	Id.
Sant'Eusanio	Id.	Id.
Provincia di COMO.		
Appiano	Cantù	Como
Beregazzo		
Binago		
Bulgarograsso		
Cadorago		
Carbonate		
Caslino		
Castelnuovo		
Cirimido		
Fenegrò		
Guanzate		
Limido		
Locate Varesino		
Lomazzo		
Lurago Marinone		
Mozzate		
Oltrona S. Mamette		
Olgiate Comasco		
***Segue* Provincia di COMO.**		
Rovello		
Solbiate Comasco		
Turate		
Veniano		
Bernate		
Casnate	Como	Cantù
Cassina Rizzardi		
Fino Mornasco		
Vertemate		
Bulgorello		
Minoprio		
Asnago		
Bregnano		
Cermenate		
Rovellasca		
Provincia di COSENZA.		
Belvedere Marittimo	Scalea	Belvedere Marittimo
Bonifati		
Buonvicino		
Diamante		
Majerà		
Sangineto		
Malvito		
Mottasollone		

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
	Segue Provincia di COSENZA.	
S. Donato Ninea		
S. Sosti		
S. Agata d'Esaro	Lungro	Belvedere Marittimo
	Provincia di CREMONA.	
Soncino	Crema	Soresina
Tigenco		
Corte dei Cortesi	Soresina	Cremona
	Provincia di CUNEO.	
Baldissero	Bra	Alba
Montalto Roero		
Bene Vagienna	Carrù	Fossano
Villafalletto	Busca	Cuneo
	Provincia di FIRENZE.	
Tutti i comuni dell'attuale distretto degli uffici finanziari di Firenze		Ufficio tasse in surrogazione (di nuova istituzione)
	Provincia di FIUME.	
Mattuglie	Bisterza	Volosca Abbazia
	Provincia di FOGGIA.	
Volturara Appula	Lucera	Volturara Appula
Volturino		
Motta Montecorvino	Lucera	Volturara Appula
Monte Sant'Angelo	Manfredonia	Monte Sant'Angelo
Casalnuovo Monterotaro	Lucera	Castelnuovo della Daunia
Casalvecchio di Puglia		
Castelnuovo della Daunia		
Pietra Montecorvino		
	Provincia di FORLÌ.	
Mortano	Bagno di Romagna	Rocca S. Casciano
	Provincia di GENOVA.	
Moconesi	Chiavari	Recco
Neirone		
Martina Alba	Savona	Voltri
Alba		
Tiglieto		
	Provincia di GIRGENTI.	
Palma Montechiaro	Naro	Licata
Camastra		

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Segue Provincia di GIRGENTI.		
Tutti i comuni dell'attuale circoscrizione dell'ufficio del registro di Girgenti		Ufficio bollo e demanio di nuova istituzione con i servizi disimpegnati dall'ufficio del Demanio e con tutti i servizi relativi al bollo che vengono stralciati dall'ufficio del registro
Provincia di IMPERIA.		
Diano Bestagno Imperia Chiusanico Gazzelli Pontedassio Villa Guardia Villa Viani Dolcedo Pantasina Pianavia Pietrabruna Prelà Tavole Valloria Marittima Vasia Villatalla	I Comuni di contro, compresi nella circoscrizione dei distretti degli uffici del registro di Oneglia e Porto Maurizio, vengono assegnate alla circoscrizione dell'ufficio atti civili e successioni di Imperia e di quello degli atti giudiziari, bollo e demanio di Imperia, di nuova istituzione, il primo con sede negli attuali locali dell'ufficio del registro di Porto Maurizio, il secondo con sede in quelli dell'ufficio del registro di Oneglia. Restano così soppressi i due uffici del registro di Porto Maurizio ed Oneglia.	
Segue Provincia di IMPERIA.		
Civezza Borgomaro Caravonica Candeasco Maro Castello S. Lazzaro Reale Ville San Pietro Ville S. Sebastiano Augigo Conio Arzeno d'Oneglia Cesio Torria Lucinasco	Pieve di Teco	Imperia
Provincia di LECCE.		
Sechi	Galatina	Nardò
Minervino di Lecce	Maglie	Otranto
Ugento	Ruffano	Alessano
Aliste		
Taurisano		
Provincia di LUCCA.		
Barga	Borgo a Mozzano	Castelnuovo di Garfagnana

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di MACERATA.		
Cessapalombo	Tolentino	Sarnano
Provincia di MASSA-CARRARA.		
Calice al Cornoviglio	Aulla	Spezia
Rocchetta di Vara		
Provincia di MILANO.		
Barlassina	Saronno	Desio
Lentate		
S. Giuliano Milanese	Lodi	Milano
Canegrate	Saronno	Busto Arsizio
Provincia di MODENA.		
Frassinoro	Pavullo	Sassuolo
Provincia di NAPOLI.		
Tutti i comuni dell'attuale distretto degli uffici finanziari di Napoli		Ufficio delle tasse in surrogazione (di nuova istituzione).
Monte di Procida	Procida	Pozzuoli
Pianura	Pozzuoli	Napoli
Soccavo		

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di NOVARA.		
Ghemme	Borgomanero	Novara
Fara Novarese		
Sizzano		
Cascine S. Giacomo	Borgomanero	Vercelli
Roasenda		
Ghislarengo		
Gattinara		
Lenta		
Lozzolo		
Roasio		
Villa del Bosco	Borgomanero	Vercelli
Ara	Id.	Borgo Sesia
Grignasco		
Cavaglià	Santhià	Biella
Dorzano		
Roppolo		
Viverone		
Cerrione		
Salussola		
Zimone		
Campello Monti	Varallo Sesia	Omegna
Villata	Novara	Vercelli
Provincia di PADOVA.		
Anguillara Veneta	Monselice	Padova
Tribano		
Agna	Piove di Sacco	Padova
Candiana		

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di PAVIA.		
Albareto Arnaboldi	Stradella	Broni
Barbianello		
Broni		
Campospinoso		
Canneto Pavese		
Casanova Lonati		
Castana		
Cicognola		
Mezzanino		
Pietro dei Giorgi		
Pinarolo Po		
Rea		
Redavalle		
S. Cipriano Po		
Verua Siccomario		
Fortunago	Varzi	Casteggio
Alagna	Sannazzaro	Mortara
Borgo San Siro	Mortara	Vigevano
Garlasco		
Tromello		
Provincia di PERUGIA.		
Umbertide	Gubbio	Città di Castello
Assisi	Foligno	Assisi
Cannara		

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dall'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di PESARO.		
Carpegna	Mercatino Marecchia	Urbino
Provincia di PIACENZA.		
Coli	Ponte dell'Olio	Bobbio
Provincia di POLA.		
Pinguente	Pisino	Pinguente (di nuova istituzione)
Rozzo		
Silun Monteaquila		
Montona	Parenzo	Montona (di nuova istituzione)
Portale		
Visignano		
Visinada		
Buie d'Istria	Pirano	Buie d'Istria (di nuova istituzione)
Cittanova d'Istria		
Grisignano		
Umago		
Verteneglio		
Dignano	Pola	Dignano (di nuova istituzione)
Barbona		
Sanvincenti		
Costernuovo	Bisterza	Capo d'Istria
Matteria		

Provincia di POTENZA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Castel Saraceno	Lauria	Lagonegro
Latronico		
Moliterno	Viggiano	Lagonegro

Provincia di REGGIO CALABRIA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Rizziconi	Polistena	Radicena
Rosarno	Laureana di Borello	Palmi
Melicuccà	Santa Eufemia	Id.

Provincia di REGGIO EMILIA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Toano	Castelnuovo Monti	Reggio Emilia

Provincia di ROMA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Pofi	Ceccano	Frosinone
Percile	Tivoli	Orvinio
Licenza		
Artena	Segni	Velletri
Labico		
Valmontone		
Filacciano	(stelnuovo di Porto	Poggio Mirteto
Nazzano		
Ponzano Romano		

Segue Provincia di ROMA.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Torrita Tiberina		
Marcellina	Tivoli	Palombara Sabina
Collalto Sabino	Orvinio	Tivoli
Collegiove		
Nespolo		
Petescia		
Camerata Nuova	Subiaco	Tivoli
Cervara di Roma		
Ceprano	Ceccano	Frosinone

Provincia di ROVIGO.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Fiesso Umbertiano	Occhiobello	Rovigo

Provincia di SALERNO.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Albanella	Capaccio	Roccadaspide
Omignano	Id.	Torchiara
Sessa Cilento	Castellabate	Id.
Palamonte	Eboli	Buccino
Alfano	Sapri	Vallo della Lucania
Laurito		
Stella Cilento	Castellabate	Vallo della Lucania

Provincia di SASSARI.

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Ardara	Sassari	Ozieri

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Provincia di SIENA.		
Radda	Poggibonsi	Siena
Castellina in Chianti		
Provincia di SIRACUSA.		
Rosolini	Scicli	Noto
Provincia di TARANTO.		
Massafra	Mottola	Taranto
Erchie	Manduria	Francavilla Fontana (Lecce)
Torre S. Susanna		
Provincia di TORINO.		
Cossano Canavese	Ivrea	Strambino
Lombriasco	Moncalieri	Carmagnola
Cuceglio	Rivarolo Canavese	Strambino
Provincia di TRENTO.		
Campo d'Enno	Cles	Mezzolombardo
Dardine		
Denno		
Dercolo		
Lover		
Masi di Vico		
Mollaro		
***Segue* Provincia di TRENTO.**		
Priò		
Quetta		
Segno		
Sparminore		
Termon		
Torra		
Toss		
Tuenetto		
Vervò		
Vigo		
Vion		
Faedo	Trento	Mezzolombardo
S. Michele all'Adige		
Agrone	Thione	Condino (di nuova istituzione)
Armo		
Bersone		
Bollone		
Bondone		
Brione		
Castello		
Cimego		
Cologna		
Condino		
Creto		
Daone		

Denominazione dei Comuni	Distretto dell'ufficio dal quale dipendono i Comuni	Distretto dell'ufficio cui vengono aggregati i Comuni
Segue Provincia di TRENTO.		
Larzo		
Lodrone		
Magasa		
Moerna		
Persone		
Por		
Praso		
Prezzo		
Sroro		
Strada		
Turano		
Provincia di UDINE.		
Monte S. Vito	Idria	Tolmino
Lebreglie		
Chiusaforte	Gemona	Pontebba Nuova
Dogna		
Moggio Udinese		
Roccalana		
Resia		
Resiutta	Tolmezzo	Pontebba Nuova
Latisana	Codroipo	Latisana (di nuova istituzione)
Muzzana del Turgnano		
Palazzolo della Stella		
Pocenia		
Segue Provincia di UDINE.		
Precenicco		
Rivignano		
Ronchis		
Teor		
Provincia di VENEZIA.		
Mirano	Dolo	Mestre
Provincia di VERONA.		
Bussolengo	S. Pietro Incariano	Verona
Breonio	Caprino	Id.
Ronco all'Adige	S. Pietro Incariano	Id.
Provincia di VICENZA.		
Pozzoleone	Marostica	Vicenza
S. Giovanni Ilarione	Arzignano	Tregnago

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*

Modifiche alla circoscrizione ed alla tabella numerica dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

CIRCOLI D'ISPEZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE					
che si sopprimono	che si istituiscono o la cui circoscrizione si modifica	Indicazione della provincia	Uffici che debbono essere compresi nella circoscrizione del circolo da istituire	Indennità per spese di ufficio e di giro	Annotazioni
	Avellino 1° Circolo	Avellino	Avellino — Registro	3,220	
			Atripalda — Id.		
			Baiano — Id.		
Solofra	Avellino 2° Circolo	Avellino	Avellino — Ipoteche	3,540	
			Cervinara — Registro		
			Lauro — Id.		
			Montefusco — Id.		
			Solofra — Id.		
	Bergamo 2° Circolo	Bergamo	Bergamo — Atti giudiziari e demanio	2,900	
			Romano di Lombardia — Registro		
			Treviglio — Id.		
			Trescorre Balneario — Id.		
	Bergamo 3° Circolo	Bergamo	Bergamo — Ipoteche	4,180	
			Clusone — Registro		
			Gandino — Id.		
			Gazzaniga — Id.		
			Lovere — Id.		
			Sarnico — Id.		
	Cagliari 1° Circolo	Cagliari	Cagliari — Atti giudiziari e demanio	3,540	
			Iglesias — Registro		
			Sanluri — Id.		
Oristano	Cagliari 2° Circolo	Cagliari	Cagliari — Ipoteche	4,500	
			Bosa — Registro		
			Ghilarsa — Id.		
			Oristano — Id. e ipoteche		
			Id. — Demanio		
	Terranova	Caltanissetta	Pietraperzia invece di Barrafranca — Registro	....	
	Catania 1° Circolo	Catania	Catania — Atti civili e giudiziari	1,620	
			Id. — Successioni, manomorta e concessioni governative		
			Trecastagne — Registro		
	Catania 2° Circolo	Catania	Catania — Ipoteche	3,540	
			Acireale — Registro		
			Giarre — Id.		
			Linguaglossa — Id.		
			Randazzo — Id.		
Paternò	Catania 3° Circolo	Catania	Catania — Demanio ed ammende	3,540	
			Adernò — Registro		
			Belpasso — Id.		
			Bronte — Id.		
			Paternò Id.		
	Lanciano	Chieti	Lanciano Registro	4,500	
			Casoli — Id.		
			Guardiagrele — Id.		
			Lama dei Peligni — Id.		
			Orsogna — Id.		
			Ortona — Id.		
			Palena — Id.		
			Torricella Peligna Id.		

CIRCOLI D'ISPEZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE					Annotazioni
che si sopprimono	che si istituiscono o la cui circoscrizione si modifica	Indicazione della provincia	Uffici che debbono essere compresi nella circoscrizione del circolo da istituire	Indennità per spese di ufficio o di giro	
	Cosenza 1° Circolo	Cosenza	Cosenza — Registro	2,900	
			Amantea — Id.		
			Rogliano — Id.		
			Spezzano Grande — Id.		
	Cosenza 2° Circolo	Cosenza	Cosenza — Ipoteche	3,800	
			Acri — Registro		
			Belvedere Marittimo — Id.		
			Montalto Uffugo — Id.		
			Paola — Id.		
			S. Marco Argentano — Id.		
	Firenze 2° Circolo	Firenze	Firenze — Successioni	900	
			Firenze — Ipoteche		
	Firenze 3° Circolo	Firenze	Firenze — Tasse in surrogazione	900	
	Fiume	Fiume e Zara	Fiume — Registro	4,500	
			Bisterza — Id.		
			Lagosta — Id.		
			Volosca Abazia — Id.		
			Zara — Id.		
	Foggia 1° Circolo	Foggia	Foggia — Registro	2,900	Con la verifica delle cancellerie giudiziarie.
			Manfredonia — Id.		
			Monte S. Angelo — Id.		
			S. Marco in Lamis — Id.		
	Foggia 2° Circolo	Foggia	. . . . Ascoli Satriano — Registro	4,180	Con la verifica degli uffici non demaniali aventi sede in Foggia descritti nell'elenco Mod. 73 bis.
			Bovino — Id.		
			Cerignola — Id.		
			Trinitapoli — Id.		

CIRCOLI D'ISPEZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE					Annotazioni
che si sopprimono	che si istituiscono o la cui circoscrizione si modifica	Indicazione della provincia	Uffici che debbono essere compresi nella circoscrizione del circolo da istituire	Indennità per spese di ufficio o di giro	
	Lucera	Foggia	Lucera — Registro	4,180	
			Id. — Ipoteche		
			Biccari — Registro		
			Castelnuovo della Daunia — Id.		
			Troia — Id.		
			Volturara Appula — Id.		
	San Severo	Foggia	San Severo — Registro	4,180	
			San Nicandro — Id.		
			Torremaggiore — Id.		
			Vico del Gargano — Id.		
			Vieste — Id.		
	Girgenti	Girgenti	Girgenti — Registro	4,500	
			Id. — Bollo e Demanio		
			Id. — Ipoteche		
			Canicattì — Registro		
			Casteltermini — Id.		
			Licata — Id.		
			Naro — Id.		
	Imperia	Imperia	Imperia — Atti civili e successioni	2,200	
			Id. — Atti giudiziari, bollo e demanio		
			Id. — Ipoteche		
			Pieve di Teco — Registro		
	Lecce 1° Circolo	Lecce	Lecce — Registro	3,220	
			Maglie — Id.		
			Otranto — Id.		

CIRCOLI D'ISPEZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE						Annotazioni
che si sopprimono	che si istituiscono o la cui circoscrizione si modifica	Indicazione della provincia	Uffici che debbono essere compresi nella circoscrizione del circolo da istituire		Indennità per spese di ufficio e di giro	
Gallipoli	Lecce 2° Circolo	Lecce	Lecce —	Ipoteche	4,500	
			Alessano —	Registro		
			Casarano —	Id.		
			Galatina —	Id.		
			Gallipoli —	Id.		
			Nardò —	Id.		
	Voghera	Pavia	Voghera —	Registro	4,180	
			Id. —	Ipoteche		
			Broni —	Registro		
			Casteggio —	Id.		
			Stradella —	Id.		
			Varzi —	Id.		
	Perugia	Perugia	Perugia —	Demanio	3,860	
			Id. —	Ipoteche		
			Assisi —	Registro		
			Città di Castello —	Id.		
			Gubbio —	Id.		
			Todi —	Id.		
	Pesaro 1° Circolo	Pesaro	Pesaro —	Registro	2,900	
			Fano —	Id.		
			Pergola —	Id.		
Urbino	Pesaro 2° Circolo	Pesaro	Pesaro —	Ipoteche	3,220	
			Cagli —	Registro		
			Mercatino Marecchia —	Id.		
			Urbino —	Id.		
			Id. —	Ipoteche		

CIRCOLI D'ISPEZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE						Annotazioni
che si sopprimono	che si istituiscono o la cui circoscrizione si modifica	Indicazione della provincia	Uffici che debbono essere compresi nella circoscrizione del circolo da istituire		Indennità per spese di ufficio o di giro	
	Pola	Pola	Pola —	Registro	4,500	
			Albona —	Id.		
			Cherso —	Id.		
			Lussimpiccolo —	Id.		
			Pisino —	Id.		
			Rovigno —	Id.		
			Dignano —	Id.		
	Capodistria	Pola	Capodistria —	Registro	4,500	
			Buie —	Id.		
			Montona —	Id.		
			Parenzo —	Id.		
			Pinguente —	Id.		
			Pirano —	Id.		
	Salerno 1° Circolo	Salerno	Salerno —	Registro	2,260	
			Cava dei Tirreni —	Id.		
			Amalfi —	Id.		
Nocera	Salerno 2° Circolo	Salerno	Salerno —	Ipoteche	3,220	
			Nocera —	Registro		
			Mercato San Severino —	Id.		
			Sarno —	Id.		
			S. Cipriano —	Id.		
			Pagani —	Id.		
	Taranto	Taranto	Taranto —	Registro	4,180	
			Castellaneta —	Id.		
			Grottaglie —	Id.		
			Manduria —	Id.		
			Martina Franca —	Id.		
			Mottola —	Id.		

CIRCOLI D'ISPEZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE						Annotazioni
che si sopprimono	che si istituiscono o la cui circoscrizione si modifica	Indicazione della provincia	Uffici che debbono essere compresi nella circoscrizione del circolo da istituire		Indennità per spese di ufficio o di giro	
	Trento	Trento	Trento —	Registro	4,500	
			Cavalese —	Id.		
			Cles —	Id.		
			Mezzolombardo —	Id.		
	Rovereto	Trento	Rovereto —	Registro	4,500	
			Borgo Valsugana —	Id.		
			Condino —	Id.		
			Fiera di Primiero —	Id.		
			Riva —	Id.		
			Tione —	Id.		
	Bolzano	Trento	Bolzano —	Registro	4,500	
			Bressanone —	Id.		
			Brunico —	Id.		
			Merano —	Id.		
			Silandro —	Id.		
	Gorizia	Udine	Gorizia —	Registro	4,500	
			Aidussina —	Id.		
			Cervignano —	Id.		
			Gradisca —	Id.		
			Idria —	Id.		
			Tolmino —	Id.		
	Udine 1° Circolo	Udine	Udine —	Registro	2,260	
			Id. —	Ipoteche		
			Latisana —	Registro		
			Palmanova —	Id.		
	Udine 2° Circolo	Udine	Udine —	Bollo e demanio	4,500	
			Cividale —	Registro		
			Gemona —	Id.		
			Pontebba —	Id.		
			S. Daniele del Friuli	Id.		
			Tolmezzo —	Id.		
	Pordenone	Udine	Pordenone —	Registro	3,220	
			Codroipo —	Id.		
			Maniago —	Id.		
			S. Vito al Tagliamento	Id.		
			Spilimbergo —	Id.		
		Zara (vedi Fiume)				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 943.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1924, n. 937.

Estensione delle disposizioni dei Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914, in provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visti i Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 le disposizioni di cui ai Regi decreti 27 settembre 1923, numero 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato.

La spesa all'uopo occorrente sarà prelevata per ciascuno degli esercizi dal 1924-25 al 1930-31, sui fondi autorizzati con l'art. 2 del precitato decreto 27 settembre 1923.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 116. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 944.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1924, n. 939.

Autorizzazione agli Istituti di credito a consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni «Danneggiati terremoti».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;
Visti i Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309; 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107;
Visti i Regi decreti 17 gennaio 1924, n. 75, e 20 marzo 1924, n. 440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti indicati all'art. 266 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono autorizzati a consentire, contro cessione a garanzia di obbligazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei Regi decreti 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107, ed in base a stati di avanzamento, stesi o vistati dall'ufficio del Genio civile, sovvenzioni in forma cambiaria per un importo complessivo non eccedente il valore attuale delle obbligazioni cedute, scontate al saggio stabilito da ciascun Istituto.

Art. 2.

In caso di terremoto lo Stato rimane garante verso i portatori o cessionari delle obbligazioni di cui ai Regi decreti-legge suindicati per i danni causati o conseguenti dal terremoto stesso a costruzioni in corso, per le quali le dette obbligazioni sono state rilasciate, e solo fino alla concorrenza delle somme corrispondenti a certificati di avanzamento, debitamente rilasciati o vistati dall'ufficio del Genio civile.

Uguale garanzia viene assunta dallo Stato per le costruzioni ultimate, per le quali non sia stata ancora rilasciata l'attestazione di cui all'art. 3 del suindicato R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, e sempre solo fino alla concorrenza dei certificati di avanzamento, debitamente rilasciati.

Art. 3.

Ad accertare l'avanzamento dei lavori, di cui all'art. 2, provvedono gli uffici del Genio civile, ovvero gli uffici tecnici speciali istituiti dagli Istituti sovventori, debitamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero delle finanze.

I certificati emessi dagli uffici tecnici degli Istituti sovventori dovranno essere vistati dal Genio civile.

Art. 4.

Per il rilascio dei certificati di avanzamento i portatori o cessionari delle obbligazioni dovranno pagare un diritto nella misura del 0.30 % dell'ammontare dei lavori cui il rispettivo certificato si riferisce.

Il detto diritto sarà corrisposto per intero all'Erario, quando il certificato venga rilasciato dal Genio civile, e nelle proporzioni di un quarto all'Erario e di tre quarti al rispettivo ufficio tecnico speciale di cui all'art. 3, quando l'avanzamento dei lavori venga accertato da un ufficio tecnico speciale e vistato dal Genio civile.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per il versamento all'Erario delle somme anzidette e per la liquidazione e il pagamento di indennità ai funzionari del Genio civile che dovranno provvedere al servizio di cui si tratta.

Art. 5.

Agli uffici del Genio civile non potranno essere richiesti certificati di avanzamento se non per cifre corrispondenti a non meno del 10 % dell'ammontare totale della rispettiva

costruzione e comunque per cifra non inferiore alle lire 10,000.

Art. 6.

Alle operazioni di cui all'art. 1 sono estese tutte le esenzioni consentite con l'art. 300 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, ed agli Istituti che le compiono la disposizione del 2° comma dell'art. 15 del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 117. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 945.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 941.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Firenze, alle preture urbane di Firenze e di Torino ed alla pretura di Lodi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati al Tribunale di Firenze, alle preture urbane di Firenze e Torino ed al mandamento di Lodi;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Firenze sono assegnati ventidue giudici, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura urbana di Firenze è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare, ed è invece istituito un secondo posto di uditore vice pretore; alla pretura urbana di Torino è soppresso un posto di uditore vice pretore; alla pretura di Lodi è soppresso il posto di giudice o pretore in sott'ordine, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 946.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 942.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Vicenza ed alle preture di Busto Arsizio e di Varese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Vicenza ed alle preture di Busto Arsizio e di Varese;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Vicenza sono assegnati sei giudici, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Busto Arsizio è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare ed è invece assegnato un uditore vice pretore; alla pretura di Varese è soppresso il posto di uditore vice pretore, rimanendo in tal senso modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 947.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1924, n. 943.
Disposizioni concernenti l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 11 marzo 1923, n. 737, 17 maggio 1923, n. 1130, 24 giugno 1923, n. 1506, 1° ottobre 1923, n. 2185, 7 ottobre 1923, n. 2132 e n. 2186, 31 ottobre 1923, n. 2410, 3 novembre 1923, n. 2453, 31 dicembre 1923, n. 2996, e 31 dicembre 1923, n. 3106, emanati in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12, primo comma, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 737, dopo le parole: « L'approvazione dei libri di testo per gli anni scolastici 1923-24, 1924-25... », è aggiunto: « ... e 1925-26 ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni sugli esami nelle scuole elementari emanate anteriormente al 1° ottobre 1923, ed è data facoltà al Governo del Re di disciplinare i modi e le forme dei detti esami con norme regolamentari, in relazione al disposto degli articoli 12 e 13 del R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185.
I fanciulli provenienti da scuola privata o paterna, per ottenere i certificati, di cui all'art. 13 citato nel comma precedente, devono sostenere l'esame presso le scuole pubbliche nei periodi di tempo che saranno stabiliti dal R. Ispettore scolastico.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, è sostituito dal seguente:
A parità degli elementi di cui al comma precedente, il R. Provveditore agli studi dà la preferenza all'insegnante che debba essere destinato ad altra sede per soppressione o trasformazione a causa di scarso rendimento della scuola in cui insegna, a meno che lo scarso rendimento non sia a lui imputabile.

Art. 4.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 (primo comma), 17, 18 e 21 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, sono modificati come segue:
1. - Nell'art. 6, alle parole: « ... dove il numero degli obbligati sia inferiore ai 40... », sono sostituite le seguenti: «... dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40...»
2. - L'art. 7 è abrogato.
3. - Nell'art. 8, tra le parole: « ... sono costituite... », è incluso l'inciso: « di regola ».
4. - Nel primo comma dell'art. 9, dopo la parola: « convenzione », è aggiunto: « con la quale il Comune si obbliga a corrispondere alla istituzione culturale la quota annua stabilita per ogni scuola provvisoria ».
5. - All'art. 17 è sostituito il seguente: « Le istituzioni culturali delegate hanno facoltà di provvedere al funzionamento di scuole elementari serali e festive in vantaggio di adulti analfabeti nonchè al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento ».
6. - Nell'art. 18 sono soppresso le parole iniziali: « Ai locali ».
7. - Nell'art. 21, alle parole: « Le assegnazioni di fondi alle singole istituzioni culturali delegate avverranno... », sono sostituite le seguenti: « Le assegnazioni di fondi, per le sole scuole serali e festive e per i corsi integrativi, alle singole istituzioni culturali delegate avverranno... ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, è modificato come segue:
Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno anche per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo edificio scolastico.

Art. 6.

Nell'art. 20 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, dopo le parole: « ... per concorso », sono aggiunte le seguenti: « ... per titoli ed esami da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, è completato come segue:
« Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune ».

Art. 8.

I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni ai quali sia ritolta l'amministrazione delle scuole elementari, quando sieno stati nominati nel posto per concorso a norma di legge, possono chiedere di far passaggio senza esame nel ruolo dei direttori didattici governativi, nel quale vanno ad occupare l'ultimo posto disponibile.
Coloro che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conserveranno la differenza *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 9.

Nell'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, dopo le parole: « ... o da enti morali », sono aggiunte le seguenti: « ... che mantengono scuole riconosciute a sgravio ».

Art. 10.

E' data facoltà al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle Scuole di Metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.
Tali disposizioni sono estese alle Scuole di Metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Art. 11.

All'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130, è aggiunto il seguente ultimo capoverso:

« Gli ispettori scolastici predetti costituiranno nel ruolo del personale ispettivo un unico gruppo, nel quale ciascun di essi prenderà il posto spettantegli in base all'anzianità di servizio, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, indipendentemente dalla data della rispettiva nomina con carattere definitivo ».

Art. 12.

Il termine, di cui all'art. 5 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130, è prorogato a tutto l'anno 1924.

Art. 13.

Dopo il comma primo dell'art. 2 del R. decreto 24 giugno 1923, n. 1506, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti della nomina, di cui al comma precedente, è considerato come continuazione del servizio di dirigenza definitiva precedentemente prestato il servizio reso presso gli Uffici scolastici o i Consigli scolastici delle Provincie annesse ».

Art. 14.

I maestri compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma secondo, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, saranno ammessi ai concorsi che verranno banditi dai Regi Provveditorati o dai Comuni autonomi, senza limite di età.

Art. 15.

Il termine di cui all'art. 7 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186, è prorogato di sei mesi.

Art. 16.

Il presente decreto, che va in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **948**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. **944**.

Proroga della applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per i lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per i lavori di costruzione ampliamento ed arredamento del porto di Napoli;

Visto il successivo decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488, con cui, allo scopo di stabilire le modalità di applicazione e l'eventuale graduazione delle tasse portuali istituite con l'articolo 4 del predetto decreto-legge 20 gennaio 1924, venne rinviata al 1° luglio 1924, l'applicazione dell'articolo stesso;

Ritenuta l'opportunità di disporre un'ulteriore proroga fino al 1° gennaio 1925;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze d'accordo con quelli per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' rinviata al 1° gennaio 1925 l'applicazione dell'art. del decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CIANO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 118. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **949**.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. **945**.

Istituzione di premi annuali da conferirsi per concorso a presidi e professori di istituti medi di istruzione e ad aiuti e assistenti di università e istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 3 agosto 1906, n. 507, e 24 agosto 1911, n. 1058;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti sei premi annuali di L. 5000 ciascuno, a cui potranno concorrere i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione Regi o pareggiati e gli aiuti e assistenti effettivi delle università ed istituti di istruzione superiore.

Detti premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti di scienze filosofiche e morali, storiche e filologiche, matematiche e fisiche e naturali.

Essi saranno così distribuiti: uno per le scienze filosofiche e morali, due per le matematiche e fisiche, uno per le naturali, due per le storiche e filologiche.

Art. 2.

Il bando di concorso da emanarsi al principio di ogni anno, stabilirà il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e darà ogni altra disposizione necessaria.

Il bando sarà pubblicato negli atti della Regia accademia dei Lincei e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 3.

I lavori dei concorrenti debbono essere originali, inediti o stampati l'anno precedente la data di scadenza del concorso.

I concorrenti debbono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandirsi da altro Ente o Istituto.

Art. 4.

La Reale accademia dei Lincei giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella seduta solenne che ha luogo nell'anno successivo alla scadenza del concorso.

Art. 5.

I premi sono indivisibili e sono corrisposti dal Ministero dell'istruzione pubblica, avvenuta la proclamazione dei vincitori, in base agli atti trasmessi dalla Reale accademia dei Lincei.

Art. 6.

Sono abrogati i Nostri decreti 3 agosto 1906, n. 507 e 24 agosto 1911, n. 1058.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 950.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 951.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie, ecc.	L. 15,000,000
Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie, ecc.	» 10,000,000
Cap. n. 132-*bis* - Spesa relativa ai servizi della Marina mercantile nelle nuove Provincie	» 954,000
Totale maggiori assegnazioni	L. 25,954,000

In diminuzione:

Cap. n. 73 - Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista, ecc.	L. 25,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 125. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 951.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 935.

Autorizzazione al Regio museo nazionale romano ad accettare un dono di antichi frammenti fatto dal principe Pallavicini.

N. 935. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del dono di antichi frammenti rinvenuti nell'area del palazzo Rospigliosi-Pallavicini al Quirinale, fatta del principe Giulio Pallavicini, al Regio museo nazionale romano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 952.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 946.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Pasquale Villari, in Napoli.

N. 946. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Pasquale Villari, in Napoli, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 953.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 947.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della scuola complementare E. F. Craveri, in Brà.

N. 947. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della scuola complementare E. F. Craveri, in Brà, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 954.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 948.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Borgognone, in Ceva.

N. 948. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio Borgognone, di Ceva, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 955.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 949.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Beccaria, in Mondovì.

N. 949. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Beccaria di Mondovì, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 956.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 950.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Gabriele Rossetti, in Vasto.

N. 950. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Gabriele Rossetti, in Vasto, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

DECRETI PREFETTIZI:

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Montopoli Sabino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montopoli Sabino è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 12 giugno 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Paolo della Valle;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario il quale ha assunto servizio il 20 aprile 1924, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Paolo della Valle è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 13 giugno 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media setimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 23 al 29 giugno 1924, è stata fissata in L. 445, rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 — Data della ricevuta: 11 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Icardi Modesta

di Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativo: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 70 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Lombardi Michela fu Calogero — Titoli del debito pubblico nominativo: 1 — Ammontare della rendita: 1250 — Consolidato 5 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data della ricevuta: 11 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Gennati Luigi fu Domenico per conto della Fabbriceria di Averara — Titoli del debito pubblico nominativi: un assegno provvisorio — Ammontare della rendita: 2.33 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° aprile 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 141

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	125 38	Belgio	108 56
Londra	100 306	Olanda	8 63
Svizzera	409 03	Pesos oro	17 05
Spagna	312 42	Pesos carta	7 50
Berlino	—	New-York	23 112
Vienna	0 0325	Oro	445 95
Praga	67 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 09
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	55 —
	5.00 % netto	99 52
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 02

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 10 posti di ufficiali nel corpo del Genio aeronautico.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62 che istituisce il Commissariato dell'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923, che costituisce il Regio corpo del genio aeronautico;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati nel Regio corpo del genio aeronautico:

Tenenti colonnelli	n. 2
Maggiori	» 2
Capitani	» 6
Totale	n. 10

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice commissario: A. FINZI.

Notificazione di concorso per 10 posti del Regio corpo del genio aeronautico.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a 10 posti nei gradi da capitano a tenente colonnello e cioè:
2 tenenti colonnelli;
2 maggiori;
6 capitani.

Art 2.

L'esame dei titoli e dei documenti avrà inizio il 1° agosto 1924, alle ore 9, in Roma presso il Commissariato di aeronautica.

Ai concorrenti attualmente in servizio presso l'Aeronautica dello Stato sarà tempestivamente comunicato in quale giorno essi dovranno presentarsi all'esame di concorso.

Art. 3.

La carriera, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del Genio aeronautico sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	Stipendio o supplemento di servizio attivo — Minimo	Massimo	Militare (1)	Indennità per spese di rappresentanza	Volo
Generale capo	27,500 2,500	—	4,500	2,400	600
Colonnello	17,800 1,500	20,500 1,500	3,840	900	600
Tenente colonnello	16,000 1,200	17,800 1,200	3,480	—	600
Maggiore	13,700 1,000	16,000 1,000	3,240	—	600
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520	—	600
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800	—	600

La corresponsione dell'indennità di volo al personale del Genio aeronautico che sia impiegato in reparti di volo ovvero esegua voli occasionali ha luogo secondo la circolare n. 1556 in data 3 marzo 1924 del Commissariato di aeronautica.

Art. 4.

Potranno essere ammessi a concorso in seguito a loro domanda coloro i quali posseggono uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) ed inoltre soddisfino ad una delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*):

(1) Agli ufficiali con famiglia a carico l'indennità militare è aumentata di L. 1440 annue.

a) laurea di ingegneria conseguita in un politecnico o in una scuola di applicazione del Regno (A. E. R. T.); laurea in fisica (F. M.); promozine al grado di tenente nelle armi di artiglieria (B) e genio (A. E. R. R.) per avere superati tutti gli esami dei corsi regolari della Scuola di applicazione di artiglieria e genio; promozione al grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio per aver seguito il corso di integrazione presso la Regia accademia di Torino, purchè il concorrente abbia il diplóma del corpo di costruzioni aeronautiche di Torino;

b) essere all'atto della pubblicazione del presente bando comunque in servizio tecnico dell'Aeronautica dello Stato o avervi prestato almeno un anno di servizio tecnico, od avere il diploma del corso superiore di costruzioni aeronautiche;

c) avere esercitato lodevolmente la professione di costruttore aeronautico per almeno un quinquennio dopo il conseguimento dei titoli di cui alla lettera a) salvo eccezioni per gli specialisti (E. B. R. F. M.);

d) sono esclusi dal partecipare al concorso gli ufficiali del Genio aeronautico in servizio attivo permanente.

Art 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita e per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato il 20 agosto 1923 i limiti di età prescritti per il corpo del Genio aeronautico per i corrispondenti gradi ai quali concorrono, nell'intesa che gli ufficiali di complemento non potranno concorrere che ad un grado pari a quello posseduto nei ruoli di complemento; e gli ufficiali in servizio attivo permanente o in posizione ausiliaria speciale che ad un grado immediatamente superiore a quello attuale;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alla lettera b), se trattasi di certificato di stato libero, d) ed e) dovranno essere in data non anteriore al 1° luglio 1923.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo permanente e funzionari di ruolo sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata di L. 3, dovranno pervenire la Commissariato di aeronautica, Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche, entro il 15 luglio 1924, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai seguenti allegati, oltre la ricevuta dell'ufficio del registro per versamento di tassa di L. 50 per tassa di concorso giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173:

a) documenti specificati all'art. 6;

b) certificato dal quale risultino gli studi compiuti e la votazione finale riportata in detti studi; i concorrenti laureati dovranno presentare inoltre il diploma originale di laurea;

c) dichiarazione dalla quale risulti:

1° Il tempo passato in servizio aeronautico di Stato o presso l'industria privata, e gli incarichi ricevuti;

2° Studi, libri, memorie, progetti, lavori attinenti alla tecnica aeronautica (è sufficiente l'enumerazione dei titoli);

Presentandosi all'esame il candidato dovrà essere in grado di provare quanto ha dichiarato.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato, mediante la somma dei coefficienti da assegnarsi ai seguenti elementi:

n. 1 voto per ogni anno di anzianità di laurea o da tenente;

n. 5 voti per ogni laurea accessoria, oltre il titolo che dà diritto al concorso;

n. 2 voti per il diploma del corso superiore di costruzioni aeronautiche;

n. 1 voto per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;

n. 1/2 voto per ogni anno di servizio aereo navigante;

n. 4 voti per ogni brevetto di pilota;

n. 2 voti per ogni brevetto di osservatore;

n. 2 voti per ogni medaglia d'argento;

n. 1 voto per ogni medaglia di bronzo o croce di guerra;

da 0 a 10 voti per la valutazione del servizio tecnico;

da 0 a 15 voti per la valutazione di altri titoli.

Sarà in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad un breve esame inerente allo speciale servizio aeronautico cui il candidato dovrebbe venire destinato.

Art. 10.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo del volo; essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno assoggettarsi a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Art. 11.

Le nomine ad ufficiale del Genio aeronautico saranno conferite dal Commissariato su proposta della Commissione esaminatrice, ai concorrenti che abbiano riportato nella valutazione complessiva una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità, e cioè:

Tenente colonnello	46
Maggiore	36
Capitano	16

Gli ufficiali saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria risultante dal presente concorso.

Il Commissariato si riserva di nominare i concorrenti risultati idonei in soprannumero ai posti vacanti entro 6 mesi a partire dalla data del concorso.

Art 12.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Commissariato di aeronatuica — Intendenza generale — Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche.

Roma, addì 10 maggio 1924.

Il Vice commissario: FINZI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.